

Premesso che:

- il sistema adduttore irriguo principale del Consorzio di Bonifica Adige Po, costituito dai canali Adigetto e Scortico, è oggetto di continui sversamenti di rifiuti solidi, così come classificati dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- detti rifiuti provengono prevalentemente dai centri dei Comuni rivieraschi del precitato sistema adduttore e, più precisamente, da Badia Polesine, Lendinara, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, Costa di Rovigo, Rovigo, Ceregnano, Villadose e Adria;
- dal 28 gennaio 2010 il Consorzio di Bonifica Adige Po, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto formato dalla legge regionale 8 maggio 2009 numero 12 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto numero 1408 in data 19 maggio 2009 e numero 2416 del 4 agosto 2009, è subentrato a tutti gli effetti di legge al pregresso Ente Polesine Adige Canalbianco;
- il servizio medesimo è stato impostato con i criteri della massima economicità possibile e con il concorso diretto dei suddetti Comuni in quanto rivieraschi del più volte citato adduttore irriguo, oltre che naturalmente con l'impiego di personale qualificato del Consorzio;
- il fenomeno della discarica in alveo del materiale più vario continua purtroppo con grave pregiudizio per la sicurezza del bene prezioso dell'acqua da utilizzare ai fini irrigui;

con deliberazione assembleare n. 1 del 30-01-2021 il Consiglio di bacino ha disposto l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società Ecoambiente Srl per il periodo 2021-2050 sull'intero bacino polesano ed in data 05-03-2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio con Ecoambiente Srl;

in materia di rifiuti, come ripreso anche dalla delibera regionale n. 793/2009, il Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" - meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale - sancisce nella classificazione contenuta all'interno dell'articolo 183 lettera b-ter), che sono rifiuti urbani, tra gli altri, *"i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"*

la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti", art. 7, c. 1, l. b), n. 7, prescrive quale competenza dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati: sono considerati rifiuti urbani, anche i rifiuti giacenti sulle rive dei corsi d'acqua che attraversano il comune;

la D.G.R. n. 793/2009, avente ad oggetto "Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali.", chiarisce che nel caso di abbandono rifiuti urbani e assimilati sulle rive dei corsi d'acqua o di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, le competenze di raccolta e smaltimento rifiuti siano da individuarsi secondo quanto descritto nell'Allegato A alla medesima D.G.R. qui di seguito riportato per stralci:

"1. nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua, il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati, è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale....;

2. ...[omissis]...;

3. l'intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive;

- con DGR 1121 del 17 agosto 2021 la Regione Veneto, deliberando in merito ad uno schema convenzione del tutto analoga alla presente (rif. "Convenzione Canalbianco"), ha ritenuto di aggiornare la modalità di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla DGR 336/2021, ravvisando l'opportunità di precisare che i rifiuti abbandonati sulle sponde fluviali o sui corsi d'acqua, per loro caratteristica modalità di accumulo e mobilità, siano esclusi dal calcolo della suddetta Certificazione;

- appare, infine, opportuno e necessario incrementare l'azione promozionale di educazione civica attraverso incontri divulgativi ed una adeguata pubblicità da effettuarsi per tutta la durata della presente convenzione, secondo un apposito programma da concordare fra i soggetti interessati;

Ciò premesso, e richiamato il Decreto Legislativo 152/2006 e, più in particolare, la parte IV, oltre alla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 793 in data 31 marzo 2009,

f r a

il dott. ing. Marco VOLPIN, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, Codice Fiscale 93030520295, con sede a Rovigo in Piazza Garibaldi n° 8

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Rovigo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n.1, Codice Fiscale 00192630291,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di di Adria con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 49, Codice Fiscale 81002900298,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Badia Polesine con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, 279, Codice Fiscale 82000390292,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Ceregnano con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 1, Codice Fiscale 00197780299,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Costa di Rovigo con sede in Via Scardona, 2, Codice Fiscale 00197530298,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Fratta Polesine con sede in Via G. Tasso, 37, Codice Fiscale 82000450294,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Lendinara con sede in Piazza Risorgimento n. 1, Codice Fiscale 82000490290,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Villadose con sede in P.zza Aldo Moro, 24, Codice Fiscale 00196480297,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Villanova del Ghebbo con sede in Via Roma, 75, Codice Fiscale 82000570299,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Consiglio di Bacino Rovigo, con sede a Rovigo, Viale delle Industrie 53/A, Codice Fiscale: 93039560292,

e

_____, che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del gestore Ecoambiente Srl, con sede a Rovigo in Viale delle Industrie, 53/A, codice fiscale 01452670290

si conviene e si stipula quanto segue, con firme apposte digitalmente in tempi e luoghi diversi e con data dell'atto pari a quella dell'ultima sottoscrizione digitale:

Art. 1 Ambito di azione dei soggetti coinvolti

1.1 Il Consorzio di Bonifica Adige Po provvederà, per conto dei Comuni sottoscrittori ed all'uopo delegato dagli stessi, al prelievo dei rifiuti solidi galleggianti, così come classificati dalle vigenti disposizioni

normative in materia, dal sistema adduttore irriguo Adigetto-Scortico ed al deposito in aree contigue, come più dettagliatamente definito dal successivo art. 2.

1.2 Il gestore Ecoambiente provvederà al prelievo dei rifiuti con modalità sempre preventivamente concordate, anche per le vie brevi, con l'Ufficio Tecnico consortile dalle aree di deposito di cui al punto 1.1, al loro successivo trasporto e conferimento a discarica pubblica ovvero altro impianto intermedio, con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici.

1.3 Il gestore Ecoambiente provvederà, inoltre, su specifica segnalazione e richiesta da parte del Comune ovvero del Consiglio di Bacino, al prelievo del materiale non galleggiante giacente sull'alveo fluviale e sulle sponde fluviali con il seguente iter: a) presenza rifiuto riscontrata dal Comune b) il Comune, direttamente o per il tramite del Consiglio di bacino, effettua la segnalazione a Ecoambiente c) Ecoambiente contatta il Consorzio di bonifica al fine di ottenere le informazioni tecniche necessarie all'esecuzione dell'intervento - modalità di accesso, eventuali interferenze con l'attività istituzionale del Consorzio e altri aspetti di natura tecnica e/o organizzativa - d) Ecoambiente effettua l'intervento di rimozione del rifiuto. Tali interventi saranno disciplinati secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Servizio, scheda SM-1.

Art. 2 Descrizione degli interventi

2.1 Gli interventi di cui al precedente comma 1.1 consistono nel prelievo dei rifiuti solidi galleggianti presso i manufatti insistenti lungo il preesistente sistema adduttore irriguo, dalla Bova di Badia Polesine e sino al sostegno Botte Barbarighe in comune di Adria, e nel deposito dei rifiuti in aree contigue a tali manufatti.

2.2 Gli interventi di cui al precedente comma 1.2. consistono nella raccolta dei rifiuti da tali aree, previa valutazione della loro corretta classificazione ai fini del corretto impianto di destino, il loro trasporto ed il conferimento presso impianti autorizzati e dovrà avvenire secondo la normativa ambientale vigente.

2.3 Gli interventi di cui al precedente comma 1.3 consistono nel prelievo dall'alveo del canale e dalle sponde dei rifiuti solidi, tipicamente ingombranti, non flottanti e per i quali il naturale deflusso idrico non può permettere l'intercettazione degli stessi mediante le operazioni di cui al punto 2.1. Il Gestore Ecoambiente, su richiesta di attivazione da parte del Comune ovvero del Consiglio di Bacino, provvederà a valutare le soluzioni operative utili ad intervenire efficacemente per la raccolta, anche mediante il ricorso a ditte terze a tale scopo selezionate.

2.4 Gli interventi di cui ai precedenti commi saranno eseguiti secondo il riparto di competenze previsto all'articolo 1 e le relative spese verranno rimborsate come disciplinati al successivo art.4.

2.5 Le operazioni di cui al punto 1.2 verranno effettuate a seguito di comunicazione del Consorzio ovvero dei Comuni firmatari e con un minimo di n° 4 raccolte all'anno durante orari idonei a non turbare la quiete pubblica.

Art. 3 Rendicontazione degli interventi

3.1 Ecoambiente terrà conto delle particolari segnalazioni sulle condizioni di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dei Comuni convenzionati.

3.2 Ecoambiente è altresì tenuto alla comunicazione annuale delle quantità di rifiuti prelevati e smaltiti ai sensi della presente Convenzione, al fine della loro contabilizzazione nei sistemi informativi regionali

Art. 4 Oneri economici

4.1 La presente convenzione disciplina i costi necessari all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma 1.1 da parte del Consorzio di Bonifica, rimandando alla ordinaria gestione economica del servizio di gestione dei rifiuti urbani la valorizzazione economica delle attività di cui al comma 1.2 e 1.3.

4.2 Il costo per lo smaltimento dei rifiuti presso una pubblica discarica ovvero impianto intermedio sarà valorizzato all'interno della procedura di predisposizione dei PEF dei Comuni, anche alla luce della nuova metodologia ARERA.

4.3 Gli oneri di cui al precedente punto 4.2, da determinarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, sono soggetti all'I.V.A..

4.4 La spesa a carico dei Comuni comprende l'onere necessario per assicurare, ove indispensabile anche mediante sollevamento meccanico all'opera di presa in località Bova di Badia Polesine, l'immissione in

Adigetto della quantità d'acqua necessaria per mantenere entro il canale idonei livelli idrici anche durante il periodo non irriguo (ottobre-marzo). L'impegno di assicurare idonei livelli idrici anche durante il periodo non irriguo non riguarda i tratti di canale lungo i quali dovranno essere eseguiti lavori di sistemazione e di ordinaria e straordinaria manutenzione, lavori che non possono essere eseguiti se non nel periodo autunno-invernale.

4.5 Ai predetti costi saranno, inoltre, aggiunte le spese per i consumi di energia elettrica riguardanti la manovra dei sostegni consorziali posti lungo l'asta del sistema adduttore irriguo, nonché le spese sostenute per l'ammassamento dei rifiuti ai sostegni.

4.6 L'onere economico gravante sul Consorzio di Bonifica per gli interventi minimi stabiliti al comma 4.4 e 4.5. sarà fornito a preventivo, dando esplicita evidenza, delle spese per i consumi di energia elettrica riguardanti la manovra dei sostegni consorziali posti lungo l'asta del sistema adduttore irriguo, nonché delle spese sostenute per l'ammassamento dei rifiuti ai sostegni.

4.7 Il Consorzio di Bonifica produrrà annualmente apposita rendicontazione dei costi sostenuti, con il dettaglio minimo delle voci di spesa inerenti alla movimentazione dei rifiuti dalle aste fluviali e dei consumi di energia elettrica.

4.8 Il rimborso da parte del Comune delle spese che il Consorzio deve sostenere per gli interventi di cui ai precedenti articoli avverrà secondo il piano di riparto di cui al successivo art. 5, attraverso ruolo di contribuenza da riscuotere con scadenza annuale in tante rate quante saranno quelle stabilite di esercizio in esercizio dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

4.9 Le spese annuali poste a ruolo in base al piano di riparto sono stimate sulla base del consuntivo dell'anno precedente quanto al punto 4.5 mentre quelle relative al punto 4.4 saranno rapportate alla media storica dei consumi degli ultimi 6 anni a cui applicare il prezzo dell'energia elettrica previsto dal CEA, Consorzio Energia Acque, per l'anno a venire.

4.10 Le spese sono comunicate ai Comuni di regola entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di rimborso.

4.11 L'importo necessario a sostenere l'onere economico gravante sul gestore Ecoambiente per gli interventi stabiliti comma 1.2 e 1.3, troverà invece ristoro nella procedura di predisposizione dei PEF annuali dei Comuni, nel rispetto della disciplina ARERA dettata dal nuovo metodo tariffario (MTR-2).

Art. 5 Piano di riparto delle spese

5.1 Il piano di riparto tiene conto dello sviluppo del canale a cielo aperto nel territorio dei vari Comuni. Tale criterio determina i seguenti coefficienti di riparto:

Comune	Adigetto	Scortico	Totale Km	Riparto %
Badia Polesine	5,375	0,000	5,375	7,99
Lendinara	10,625	0,925	11,550	17,16
Villanova del Ghebbo	2,165	0,000	2,165	3,22
Fratta Polesine	1,325	5,425	6,750	10,03
Costa di Rovigo	7,275	0,000	7,275	10,81
Rovigo	13,610	0,000	13,610	20,22
Ceregnano	1,725	0,000	1,725	2,56
Villadose	9,550	0,000	9,550	14,19
Adria	9,300	0,000	9,300	13,82
	60,950	6,350	67,300	100,00

Art. 6 Recesso

6.1 E' facoltà delle parti interessate recedere dalla convenzione mediante lettera motivata da spedire via PEC entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 7 Durata della convenzione

7.1 La presente convenzione avrà validità di 5 anni con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2029.

Art. 8 Promozione

8.1 Il Comuni si impegnano a svolgere in accordo con il Consorzio, nei modi ritenuti più opportuni, una campagna di promozione contro l'inquinamento delle acque e lo scarico di rifiuti nel corso d'acqua oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Impegni dei Comuni

9.1 L'importo che i Comuni dovranno rimborsare al Consorzio per l'anno 2025 è dettagliatamente riportato nell'allegato schema in cui è pure prevista la quota relativa al recupero/rimborso per l'anno 2024 ed è determinato mediante applicazione del coefficiente di riparto, di cui al precedente art. 5, al costo complessivo di cui al comma 4.6 risultante a consuntivo per l'anno 2024.

Art. 10 Controversie

10.1 Le Parti indicano di comune accordo la Prefettura di Rovigo quale arbitro in caso di controversie relative alla corretta applicazione della presente convenzione.

Art. 11 Registrazione

11.1 La presente convenzione viene registrata a' sensi dell'art. 9, Tariffa allegato A), del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e successive modificazioni ed integrazioni e con spese a carico dei Comuni anticipate dal Consorzio e recuperate in proporzione al coefficiente di riparto con gli oneri richiesti per l'anno 2025.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune	estesa canali				coefficiente	A	B	C	D	E	F
	Adigetto	Scortico	totale	totale		previsione 2024	spese 2024	scostamento 2024 per +/-	scostamento 2024 per %	previsione 2025	spese di registrazione
Badia Polesine	5,375	0,000	5,375	5,375	7,99%	€ 9.638,12	€ 4.974,23	-€ 4.663,89	-€ 4.663,89	€ 8.893,01	€ 1.333,95
Lendinara	10,625	0,925	11,550	11,550	17,16%	€ 20.710,75	€ 10.688,80	-€ 10.021,95	-€ 10.021,95	€ 19.109,64	€ 2.866,45
Villanova del Ghebbo	2,165	0,000	2,165	2,165	3,22%	€ 3.882,15	€ 2.003,57	-€ 1.878,57	-€ 1.878,57	€ 3.582,02	€ 537,30
Frattra Polesine	1,325	5,425	6,750	6,750	10,03%	€ 12.103,69	€ 6.246,70	-€ 5.856,98	-€ 5.856,98	€ 11.167,97	€ 1.675,20
Costa di Rovigo	7,275	0,000	7,275	7,275	10,81%	€ 13.045,08	€ 6.732,56	-€ 6.312,53	-€ 6.312,53	€ 12.036,59	€ 1.805,49
Rovigo	13,610	0,000	13,610	13,610	20,22%	€ 24.404,62	€ 12.595,21	-€ 11.809,41	-€ 11.809,41	€ 22.517,94	€ 3.377,69
Ceregnano	1,725	0,000	1,725	1,725	2,56%	€ 3.093,16	€ 1.596,38	-€ 1.496,78	-€ 1.496,78	€ 2.854,04	€ 428,11
Villadose	9,550	0,000	9,550	9,550	14,19%	€ 17.124,47	€ 8.837,93	-€ 8.286,54	-€ 8.286,54	€ 15.800,61	€ 2.370,09
Adria	9,300	0,000	0,000	9,300	13,82%	€ 16.676,19	€ 8.606,57	-€ 8.069,62	-€ 8.069,62	€ 15.386,98	€ 2.308,05
	60,950	6,350	58,000	67,300	100,00%	€ 120.678,23	€ 62.281,95	-€ 58.396,28	-€ 58.396,28	€ 111.348,79	€ 16.702,32

Comune	costo 2022
	E+C+F
Badia Polesine	€ 5.563,07
Lendinara	€ 11.954,14
Villanova del Ghebbo	€ 2.240,75
Frattra Polesine	€ 6.986,18
Costa di Rovigo	€ 7.529,55
Rovigo	€ 14.086,21
Ceregnano	€ 1.785,36
Villadose	€ 9.884,15
Adria	€ 9.625,41
totale	€ 69.654,83